

Attività di mediatori marittimi

Premessa

Dal 8 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha soppresso il ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi tenuto dalle Camere di commercio, lasciando inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge 12 marzo 1968 n. 478.

Il soppresso ruolo era interprovinciale ovvero una Camera di commercio gestiva il ruolo per più province in quanto l'attività di mediatore marittimo è svolta principalmente in aree portuali, pertanto il ruolo era tenuto da alcune Camere di commercio nella cui provincia si trovano uno o più porti. Di conseguenza l'iscrizione avveniva presso la Camera di commercio che teneva il ruolo stesso.

Con l'abolizione del ruolo l'iscrizione avviene presso il registro delle imprese della provincia in cui l'impresa esercita l'attività. L'ufficio di registro delle imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma d'impresa, oppure nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.) .

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, **in vigore dal 12 maggio 2012**, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese delle attività di mediatore marittimo.

Il soppresso ruolo interprovinciale era diviso in due sezioni, una ordinaria e una speciale. In quest'ultima si iscrivevano i **mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici**; gli uffici pubblici riservati ai suddetti mediatori marittimi comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi. Tali soggetti sono esclusi dalle disposizioni del decreto ministeriale; pertanto per i mediatori marittimi pubblici rimane in vigore, limitatamente alla parte pubblica del ruolo (ex sezione speciale), la disciplina della legge 478/69 e del d.p.r. 66/73.

Descrizione

a) E' mediatore marittimo (iscritto alla sezione ordinaria del Ruolo) colui che svolge la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

b) E' mediatore marittimo (iscritto alla sezione speciale del Ruolo) abilitato ad esercitare i pubblici uffici chi ha l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.

Incompatibilità

1) dipendenti pubblici (esclusi i part-time fino al 50%) o privati (salvo i dipendenti di imprese che hanno per oggetto l'attività di mediazione).

2) esercizio di attività imprenditoriali e professionali escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

Note: art.2390 c.c.:*(Divieto di Concorrenza) Il legale rappresentante di una società che svolge attività di mediazione può svolgere la medesima attività a titolo individuale o come legale rappresentante di altre società, solo se espressamente autorizzato dall'assemblea o da entrambe le assemblee.*

Requisiti per l'esercizio dell'attività e per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi

Per poter esercitare l'attività di mediatore le persone fisiche o i legali rappresentanti delle società devono possedere i seguenti requisiti:

A) Requisiti personali (TUTTI)

- avere compiuto 18 anni
- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, oppure cittadino extracomunitario con residenza ovvero domicilio professionale nel territorio italiano.

B) Requisiti morali (TUTTI)

- godere dell'esercizio dei diritti civili
- assenza di pregiudiziali ai sensi del [decreto legislativo:2011-09-06,159](#)
- non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, oppure per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
- non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti.

C) Requisiti professionali (TUTTI)

- 1. aver conseguito il diploma di scuola media inferiore.**
- 2. aver superato l'esame previsto ai fini dell'esercizio dell'attività di mediatore marittimo (la validità degli esami superati non si estende oltre i cinque anni);**
- 3. Aver effettuato il deposito cauzionale della legge 478/69.**
- 4. (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in paese terzo) riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (D.Lgs. 206/2007).**
- 5. di essere iscritto nell'apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l'attività/provenienti dal soppresso Ruolo).**
- 6. di essere stato iscritto nel soppresso Ruolo dei Mediatori Marittimi (termine di validità illimitato)**

Gli esami di cui all'art. 9 della legge 478/69 continuano ad aver luogo presso la Camera di Commercio in cui era istituito il ruolo interprovinciale e la **prova di esame per la iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo è solo orale.**

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere A), B), C), devono:

- 1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunità economica europea;**
- 2) avere superato l'esame previsto dall'art. 10 della legge 478/69 ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui all'art. 23 della legge 478/69.**

Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "MEDIATORI MARITTIMI". Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare "REQUISITI".

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa, certificati secondo le modalità precedenti.

Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all'utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

Il Registro delle Imprese verifica, **almeno una volta ogni due anni** dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l'attività per conto dell'impresa individuale o della società.

Anche le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA sono soggette alla predetta verifica almeno una volta ogni due anni dalla data dell'iscrizione.

Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel r.e.a. e determina l'annotazione nello stesso r.e.a. della cessazione dell'attività.

Tesserino

L'ufficio del Registro delle Imprese rilascia all'interessato iscritto al Registro delle Imprese o che esercita l'attività per conto di una impresa, la tessera personale di riconoscimento con la qualifica di agente di affari in mediazione, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato "C" del decreto DM 26 ottobre 2011.

In caso di cessazione dell'attività la tessera personale di riconoscimento deve essere restituita.

Se la tessera personale di riconoscimento viene smarrita deve essere presentata al Registro delle Imprese copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità competenti.

Deposito cauzionale

Per lo svolgimento dell'attività di Mediatore Marittimo è necessario effettuare un deposito cauzionale ai sensi dell'art. 23 L. n. 478/1968, posto a garanzia delle obbligazioni contratte durante l'esercizio.

La cauzione, **dell'importo pari ad € 258,23**, deve essere prestata in denaro e/o in titoli di Stato, esenti da qualsiasi vincolo, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Le cauzioni costituite mediante fideiussione o polizza assicurativa sono conservate dalla Camera di Commercio.

Le cauzioni in denaro e titoli sono depositate presso la Banca d'Italia – Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato.

La cessazione dell'attività comporta la liberazione del deposito cauzionale.

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo.

Il requisito della cauzione di cui all'art. 23 della legge 478/1968, si considera posseduto se l'impresa risulta coperta da garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, nello Stato membro in cui è già stabilito, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo.

Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59.

Adempimenti

Le imprese che iniziano l'attività di **MEDIATORE MARITTIMO** *sezione ordinaria* devono presentare la **segnalazione certificata di inizio attività** utilizzando la Comunicazione unica al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l'attività oppure, se esercitano l'attività in più sedi o unità locali, devono

presentare una SCIA per ciascuna di esse al competente Registro delle imprese. Il modello “MEDIATORI MARITTIMI”, deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare dell’ impresa individuale, ovvero da un amministratore dell’ impresa societaria.

Allegati alla SCIA

- attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate, per tasse e concessioni governative

N.B.: tale versamento è sempre dovuto salvo nella ipotesi di soggetto il cui requisito professionale sia quello di essere iscritto nell’apposita sezione REA; nella ipotesi di variazione attività che non implichi riconoscimento di requisiti; nell’ipotesi di trasferimento della sede legale del soggetto/titolare dell’impresa che è già in possesso dei requisiti riconosciuti (nel caso di società non vi devono essere state modifiche in ordine ai legali rappresentanti);

- copia della polizza assicurativa o della fidejussione bancaria comprovante il deposito cauzionale di euro 258,23 o copia dell’avvenuto deposito della cauzione in denaro o in titoli di stato presso la Banca D’Italia- sezione Tesoreria Provinciale dello Stato

Modulistica

- Mod. MEDIATORI MARITTIMI e allegati presenti nel DM. 26 ottobre 2011 Modalità di iscrizione attività di mediatori-marittimi.pdf

Per informazioni:

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

- Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
- Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627
- Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it
- Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Nuoro via Papandrea 8 08100 Nuoro

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Orari : Dal dal Luned al Venerd dalle 9,00 alle 12,00; Luned e Marted anche dalle 15,30 alle 17,00• Telefoni: 0784 242532 0784 242531 0784 242536• Fax : 0784 30142• Email : segreteria.generale@nu.camcom.it, mariacristina.cossu@nu.camcom.it, valeria.manni@nu.camcom.it, chiara.scaglione@nu.camcom.it• PEC : cciaa@nu.legalmail.camcom.it
http://www.nu.camcom.it |
|--|

Normativa di riferimento

- <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/mediatori-marittimi.pdf>
Legge 12 marzo 1968, n. 478 Ordinamento della professione di mediatore marittimo
- Art. 74 del [D.Lgs. n. 59/2010](#) (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
- <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/mediatori-marittimi.pdf>
DM. 26 ottobre 2011 Modalità di iscrizione attività di mediatori-marittimi.

